

Civile

Derivazione idroelettrica, residenti legittimati a impugnare il provvedimento

Per la Cassazione, ordinanza n. 7326 depositata oggi, la "vicinitas" costituisce elemento sufficiente a impugnare senza dover dimostrare in concreto anche la pericolosità dell'opera

di Francesco Machina Grifeo 19 Marzo 2024

L'acronimo "Nimby" - ovvero "Not In My Back Yard" - che caratterizza le battaglie di soggetti o priccole comunità locali contro la costruzione di opere pubbliche a forte impatto, trova una fertile sponda nelle Sezioni unite della Cassazione, anche grazie al fatto che la tutela dell'ambiente è entrata nella Costituzione. Il requisito della "vicinitas", afferma la Corte, ordinanza n. 7326 depositata oggi, è sufficiente a radicare la "legittimazione attiva e l'interesse a ricorrere contro la realizzazione di un'opera, senza che occorra la prova puntuale della concreta pericolosità della stessa".

Così i gestori di un caratteristico **ristorante**, ubicato in un casolare di legno e pietra, adiacente a un ponte del '700 sul torrente Sorba, nella omonima valle piemontese, l'hanno spuntata contro il **Tribunale superiore delle acque pubbliche** che aveva dichiarato **inammissibile** il loro ricorso contro il provvedimento che autorizzava la costruzione di una **derivazione idroelettrica**, da parte del comune di Rassa, in quanto basato soltanto sul criterio della vicinanza e dunque non meritevole di essere preso in considerazione. Secondo il Tsap il requisito della "vicinitas" non era «sufficiente a fondare l'interesse ad agire» dei ricorrenti, «dovendosi dimostrare che l'intervento contestato abbia capacità di propagarsi fino ad incidere negativamente e stabilmente sulla proprietà del ricorrente». Ma, proseguiva, la realizzazione dell'impianto idroelettrico non poteva «deprivare l'area di proprietà privata della sua singolare e delimitata amenità ambientale, come sostenuto».

I ristoratori, al contrario, hanno prefigurato "un **intervento antropico** in grado di incidere su valori costituzionalmente protetti, a tutela dei quali essi sono portatori d'interesse, in quanto soggetti facenti parte della comunità legata al territorio inciso dall'iniziativa denunciata come rischiosa".

Doglianza accolta dalla Suprema corte la quale afferma che i ricorrenti hanno indicato "in modo chiaro e specifico", quale fosse il proprio diretto interesse oppositivo: il luogo di residenza e lo svolgimento di un'attività commerciale «a soli 8 mt. dal ristorante di proprietà e 14 mt. dall'impianto idroelettrico», attesa la peculiare «amenità del contesto ambientale», trattandosi di territorio fluviale «di eccezionale valenza ambientale, paesaggistico e culturale».

Per la Cassazione: «La legittimazione dei proprietari d'immobili o dei residenti in un'area interessata da un intervento idraulico ad impugnare atti amministrativi incidenti sull'ambiente (in quanto opere riguardanti acque pubbliche) può fondarsi anche sul solo requisito della "vicinitas", il quale costituisce elemento di differenziazione di interessi qualificati ... allorché l'attività conformativa dell'Amministrazione incida in un determinato ambito geografico, modificandone l'assetto nelle sue caratteristiche non soltanto urbanistiche, ma anche paesaggistiche, ecologiche e di salubrità e venga nel contempo denunziata come foriera di rischi per la salute, senza che occorra la prova puntuale della concreta pericolosità dell'opera, né la ricerca di un soggetto collettivo che assuma la titolarità della corrispondente situazione giuridica». Il pregiudizio, prosegue l'ordinanza, può riguardare beni quali la salute, il paesaggio e l'ambiente, quest'ultimo, ricorda la decisione, eretto a bene costituzionalmente protetto dalla legge costituzionale n.

1/2022, la quale, aggiungendo un terzo comma all'art. 9 della Carta, stabilisce che la Repubblica tutela "l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni" (v. anche art. 117

Cost.). Si tratta, come chiarito dalla Consulta, di «valori costituzionali primari» «insuscettibilità di subordinazione ad ogni altro valore costituzionalmente tutelato, ivi compresi quelli economici». Per la Cassazione, allora, la sentenza del Tsap non è in linea con l'orientamento di legittimità, avendo il tribunale ritenuto inidonea a radicare l'interesse a ricorrere la mera allegazione del pericolo che «la realizzazione dell'impianto idroelettrico deprivi tale area della sua singolare e delimitata amenità ambientale», in quanto volta a denunciare un rischio del tutto generico per l'ambiente e il paesaggio. La questione torna ora al Tsap in diversa composizione.

Il Sole 24 ORE aderisce a **T** The Trust Project

P.I. 00777910159 © Copyright II Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

24 ORE